

Roma, 14 ottobre 2024

Circolare n. 219/2024

Oggetto: Dogane – Reingegnerizzazione AIDA – AES fase 1 e NCTS fase 5 – Fine periodo transitorio e dismissione messaggio ET– Informativa Agenzia delle dogane dell'8 ottobre 2024.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il provvedimento in oggetto ha reso noto che a breve le nuove modalità dichiarative connesse alle fasi funzionali del sistema unionale AES – P11 e NCTS – P52 diverranno le uniche ammissibili. Tenuto conto delle differenze tra i tracciati previsti a livello unionale dall'EUCDM e il precedente tracciato, per consentire la gestione telematica della liquidazione dei tributi in dichiarazione, l'ADM ha individuato due codici documento nazionali in TARIC e ha fornito le istruzioni tecniche per la compilazione della dichiarazione doganale.

Le nuove funzionalità per la liquidazione dei tributi sono già disponibili in ambiente di validazione e saranno estese in ambiente reale a partire dal prossimo 23 ottobre. La presentazione delle dichiarazioni doganali mediante il tracciato "ET" sarà possibile fino al 1° dicembre 2024. Con riferimento al vigente "periodo transitorio" delle procedure relative alle esportazioni e ai transiti, si ricorda che la Commissione Europea ha fissato l'avvio delle regole e condizioni c.d. "post transitorio" a decorrere dal 21 gennaio 2025 (per NCST-P5) e dal 11 febbraio 2025 (per AES-P1).

Cristiana Marrone Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 205/2023
Responsabile di Area Allegato uno

CM/cm

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE

Prot.: [come da segnatura di protocollo] Roma, [come da segnatura di protocollo]

A: OPERATORI ECONOMICI SETTORE DOGANE

INFORMATIVA

Oggetto: AES fase 1 e NCTS fase 5 – Fine periodo transitorio e dismissione messaggio ET.

Spett.li Operatori,

come noto, a breve le nuove modalità dichiarative connesse alle fasi funzionali del sistema unionale AES – P1¹ e NCTS – P5² diverranno le uniche ammissibili. Tenuto conto delle differenze tra i tracciati previsti a livello unionale dall'EUCDM³ e il precedente tracciato⁴, per consentire la gestione telematica della liquidazione dei tributi in dichiarazione, sono stati individuati due codici documento nazionali in TARIC⁵. Al riguardo si forniscono, in allegato alla presente, le istruzioni - di natura tecnica - per la compilazione della dichiarazione doganale.

Le nuove funzionalità per la liquidazione dei tributi sono già disponibili in ambiente di validazione e saranno estese in ambiente reale a partire dal prossimo 23 ottobre. La presentazione delle dichiarazioni doganali mediante il tracciato "ET" sarà possibile fino al 1° dicembre 2024. Nel mese di novembre p.v., per agevolare la transizione definitiva ai nuovi tracciati, tale sistema sarà reso disponibile esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 01:00 alle ore 13:00 di ogni giorno.

Con riferimento al vigente "periodo transitorio" delle procedure relative alle esportazioni e ai transiti, si ricorda che la Commissione Europea ha fissato l'avvio delle regole e condizioni c.d. "post transitorio" a decorrere dal 21 gennaio 2025 (per NCST-P5) e dal 11 febbraio 2025 (per AES-P1).

IL DIRETTORE CENTRALE Stefano Saracchi firmato digitalmente

¹ Automated Export System – Phase 1

² New Computerised Transit System – Phase 5

³ European Customs Data Model

⁴ denominato "ET"

⁵ Tariffa integrata comunitaria

Allegato 1

Indicare nel tracciato D1, nella sezione < Supporting Document> a livello di < ConsignmentItem>

- Codice documento 62YY: Numero identificativo dell'autorizzazione per la dilazione di pagamento (DPO), da inserire in corrispondenza del Reference Number. Da indicare in almeno un articolo se il metodo di pagamento non è in contanti (A). Non possono essere presenti DPO differenti all'interno di una stessa dichiarazione;
- Codice documento 63YY: Codice tributo da liquidare, contenente informazioni utili per determinare gli importi. In particolare, in corrispondenza di questo codice documento occorre compilare i *data element* come segue:
 - o **ReferenceNumber**, valorizzato alternativamente, con i seguenti due possibili formalismi:
 - 1. Base imponibile determinata su Unità di misura e quantità

TaxType (Codice tributo) – MethodOfPayment (Metodo di pagamento) - TaxRate (Aliquota) – MeasurementUnitAndQualifier (Unità di misura) – Quantity (Quantità). Vedi Esempio 1

2. Base imponibile determinata su importo

TaxType (Codice tributo) – MethodOfPayment (Metodo di pagamento) - TaxRate (Aliquota) – Amount (Importo). Vedi Esempio 2

• **ComplementOfInformation** = *TaxAmount* (Imposta)

Esempio 1 - Base imponibile determinata su Unità di misura e quantità

In questo caso l'imposta (*TaxAmount*) è calcolata moltiplicando la quantità per l'aliquota indicata.

Dovendo dichiarare le seguenti informazioni:

- <TaxType>9AD</TaxType>
- <MethodOfPayment>**G**</MethodOfPayment>
- <TaxBase>
 - <TaxRate>**1,186**</TaxRate>
 - <MeasurementUnitAndQualifier> TNE </MeasurementUnitAndQualifier>
 - <Quantity>20</Quantity>
 - <TaxAmount>23,72</TaxAmount>
- </TaxBase>

Occorre compilare le informazioni in corrispondenza del codice documento 63YY come segue:



DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE

- ReferenceNumber: "9AD-G-1,186-TNE-20"
- ComplementOfInformation: "23,72"

Oppure

Esempio 2 - Base imponibile determinata su Importo

Dovendo dichiarare le seguenti informazioni:

<TaxType>156</TaxType>

<MethodOfPayment>**G**</MethodOfPayment>

<TaxBase>

<TaxRate>22</TaxRate>

<TaxAmount>47,29</TaxAmount>

</TaxBase>

Occorre compilare le informazioni in corrispondenza del codice documento 63YY come segue:

• ReferenceNumber: "156-G-22-214,97"

• ComplementOfInformation: "47,29"

Per la corretta liquidazione delle tasse portuali, come noto, occorre indicare in dichiarazione, in corrispondenza dell'articolo veicolante tale onere, nel data group *Supporting Document>* anche il codice documento 39YY, compilando il relativo *ReferenceNumber>* secondo le istruzioni fornite¹.

¹ Informativa prot. 574184/Ru del 15 dicembre 2022